

**LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI
SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DELLE ASP
(ART. 9, COMMA 1, LETT. C), DELLA L.R. N. 2/2019)**

INDICE

FINALITA' E OBIETTIVI

I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI (LEPS)

L'UTILIZZO DEL NOMENCLATORE REGIONALE

STRUTTURA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PRIMA PARTE

1. Origini storiche dell'ASP
2. Normativa di riferimento
3. Il Piano Sociale regionale
4. Descrizione sintetica degli obiettivi dell'ASP in coerenza con le relative previsioni statutarie
5. Struttura organizzativa dell'ASP in rapporto alla dotazione organica

SECONDA PARTE

1. Analisi delle azioni in essere.
2. Piani e programmi per il triennio 202_-202_

TERZA PARTE

Schede sintetiche degli interventi

FORMAT SCHEDE PROGETTUALI

FINALITA' E OBIETTIVI

La legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), all'articolo 10 e successivamente il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (*Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328*), all'articolo 2, comma 1, hanno previsto l'inserimento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) che operano in campo socioassistenziale nella programmazione regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, con l'obiettivo di valorizzare tutti gli attori sociali della rete locale.

In data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 la quale, ispirandosi ai principi dettati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ha disciplinato il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico.

Con l'entrata in vigore della l. r. 2/2019 le ASP assumono, dunque, un ruolo determinante, potendo intervenire nelle fasi consultive e concertative della programmazione socioassistenziale e socioassistenziale a livello regionale e locale e concorrere a realizzare i servizi e gli interventi del sistema integrato sociale previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare.

A livello strategico l'ASP partecipa alla definizione dei contenuti del Piano sociale di zona, dall'analisi dei bisogni che il territorio esprime, all'individuazione degli obiettivi che si intendono perseguire, sino alla definizione del mix di offerta che gli attori della rete dei servizi si impegnano a sviluppare/garantire e, in tale veste, può sottoscrivere accordi di programma o contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 3 della l. r. 2/2019.

È stato, quindi, individuato un nuovo sistema di "governance" omogeneo in grado di promuovere e facilitare la collaborazione interistituzionale di tutti i soggetti pubblici e la messa in rete delle ASP nei territori, assicurando una vigilanza diffusa e costante, che diventano uno strumento operativo a disposizione della Regione e degli Enti Locali per l'attuazione delle politiche sociali, avendo sempre presente la qualità e la sostenibilità dei servizi.

Tale modello assumerà un ruolo rilevante anche in relazione all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), poiché, in tale sede le ASP potranno mettere a disposizione degli enti interessati sia capacità e competenze maturate in ambito socioassistenziale e socioassistenziale che immobili.

In linea con le disposizioni di cui alla l. r. 2/2019, inoltre, l'articolo 38 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (*Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio*), è stato adeguato alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della l. r. 2/2019¹.

Per ciò che concerne, nello specifico, la programmazione dei servizi e degli interventi delle ASP, il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (*Disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende*

¹ La modifica è stata introdotta dall'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14.

Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), all'articolo 4, prevede che le stesse approvino i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale.

Nello specifico, tale previsione dispone che le ASP conformino la propria organizzazione e le proprie attività al principio della programmazione e che il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 9 della l. r. 2/2019, quale organo di programmazione, indirizzo e controllo, approvi piani e programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi dell'attività di gestione.

In particolare, gli atti di programmazione, approvati da ciascuna ASP, fissano le strategie e gli obiettivi aziendali sia in termini qualitativi, sia quantitativi, nonché evidenziano:

- a) le caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
- b) le risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati;
- c) le priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
- d) le modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con altri enti del territorio;
- e) la programmazione dei fabbisogni delle risorse umane e le modalità di reperimento delle stesse;
- f) gli indicatori e i parametri per lo svolgimento delle attività di verifica;
- g) il programma degli investimenti.

Al fine di consentire l'adozione di un modello uniforme degli atti di programmazione in argomento, si rende necessario, quale specifico obiettivo regionale, fornire alle ASP degli indirizzi sui contenuti minimi degli stessi per garantirne coerenza con i Piani sociali di zona e rispondenza con i rispettivi documenti contabili.

Le presenti linee guida, pertanto - in coerenza con gli obiettivi 2 e 4 del Piano Sociale regionale e in attuazione delle funzioni attribuite alla Regione Lazio dall'articolo 33 della l. r. 11/2016 in materia di emanazione di atti di indirizzo e coordinamento attinenti ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale nonché degli obiettivi programmatici regionali per il periodo 2023/2025 - tenuto conto delle previsioni normative di cui all'articolo 1 della citata l. r. 2/2019 – hanno la funzione di supportare le ASP nella predisposizione degli atti di programmazione di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) della l. r. 2/2019.

Viene, pertanto, predisposto un documento quale strumento operativo per le ASP e il personale in servizio presso le stesse finalizzato a costruire piani e programmi coerenti con i Piani Sociali di Zona, quali fulcro della programmazione sociale e strumento flessibile in continuo divenire, maggiormente rispondente ai mutevoli bisogni del territorio.²

Tenuto presente che la programmazione dei servizi e degli interventi delle ASP si traduce in azioni effettive sul territorio che, secondo quanto si dirà di seguito, deve essere oggetto di costante monitoraggio, al fine di meglio offrire una rappresentazione chiara delle ripercussioni sull'intero sistema integrato dei servizi socioassistenziali e, quindi sulla collettività, i contenuti degli atti in argomento dovranno trovare rispondenza, in termini di resocontazione, nella relazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato).

² Le finalità e gli obiettivi delle attività delle ASP sono legate alle finalità e agli obiettivi dei propri statuti, nella salvaguardia di quanto la Regione prevede in materia di erogazione di servizi e interventi socioassistenziali (ved. l. r. 11/2016, l. r. 41/2003, DGR 1304/2004 e s.m.i., DGR 1305/2004 e s.m.i., DGR 124/2015 e s.m.i., DGR 223/2016 e s.m.i.). Inoltre, le finalità e gli obiettivi sono connessi con i contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 38, comma 2 della l. r. 11/2016.

Detta relazione, da trasmettere entro il 31 luglio di ogni anno, deve contenere la descrizione dell'attività svolta dall'Ente riferita all'anno precedente con particolare riguardo al rispetto delle finalità statutarie, alle azioni messe in atto, ai beneficiari ed alle eventuali criticità rilevate.

I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI (LEPS)

La legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) ha introdotto i principi fondamentali al fine di:

- assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Essa dispone che i livelli essenziali delle prestazioni sociali corrispondono all'insieme degli interventi che vanno garantiti, sotto forma di beni e/o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla normativa statale, regionale o zonale di riferimento.

Tali interventi, secondo l'art. 22 della medesima legge, sono connessi alle aree di bisogno degli individui considerati singolarmente o come facenti parti di comunità più ampie.

Attraverso la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (art. 22) e il Piano Sociale regionale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019, n. 1 (Prendersi Cura, un Bene Comune), la Regione Lazio ha inteso intraprendere un percorso finalizzato a definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali quale presupposto per elaborare nuove politiche di utilizzo dei fondi statali, regionali e comunali maggiormente rispondenti ai fabbisogni della popolazione residente nei distretti/ambiti.

Il Piano Sociale di Zona, adottato in coerenza con il Piano Sociale regionale, consente una uniforme applicazione da parte di tutti i distretti sociosanitari dei principi di programmazione regionale.

Con le deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 e n. 585 è stato adottato un modello uniforme per la redazione dei citati Piani di Zona che raggruppa i livelli essenziali dei servizi e degli interventi sociali in relazioni ai target o aree assistenziali appositamente individuate, quali, a titolo esemplificativo, popolazione in generale, famiglie, minori, anziani, disabili etc.

Obiettivo delle citate DGR è stato quello di assicurare omogeneità delle attività e dei servizi connessi ai livelli essenziali delle prestazioni (LEPS).

In coerenza con i citati Piani sociali di zona, le ASP sono, pertanto, tenute a redigere, anche in relazione alle proprie finalità istituzionali e nei limiti degli ambiti di intervento (regionale, metropolitano o provinciale), come definito in coerenza con i parametri di cui al regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (*Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB*), i piani e programmi delle attività, dei servizi e degli interventi in stretta connessione con il bilancio economico annuale e pluriennale di previsione di riferimento.

L'UTILIZZO DEL NOMENCLATORE REGIONALE

Strumento fondamentale per la predisposizione degli atti di programmazione delle ASP è il nomenclatore regionale, rappresentato dall'utilizzo di una codifica comune finalizzata a garantire omogeneità dei servizi sociali offerti.

Attesa la stretta connessione tra la programmazione contenuta nei Piani sociali di zona, le ASP dovranno utilizzare il nomenclatore già adottato dall'amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 584 e, per ciò che concerne il solo distretto sociosanitario di Roma Capitale, con deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 585.

Tale nomenclatore è stato predisposto tenendo presenti l'allegato 2 al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 22 agosto 2019, n. 103 e il Nomenclatore degli Interventi e Servizi Sociali versione anno 2013 a cura del "CISIS" – Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e Statistici, così come indicato dal Piano Sociale Regionale "Prendersi Cura, Un Bene Comune"

L'allegato 2 del citato Decreto Ministeriale suddivide l'offerta dei servizi e degli interventi in cinque macro-attività e, nello specifico,

1. Accesso Valutazione e Progettazione
2. Misure per il sostegno e l'inclusione Sociale
3. Interventi per la domiciliarità
4. Centri servizi diurni e semiresidenziali
5. Strutture comunitarie e residenziali.

A queste tipologie di macro-attività le citate deliberazioni di Giunta regionale n. 584 e 585 del 2020 hanno aggiunto delle "Azioni di sistema" e individuato, in coerenza con detto decreto ministeriale, otto fasce di utenza, ossia:

- a. famiglia e minori;
- b. anziani autosufficienti;
- c. anziani non autosufficienti;
- d. persone con disabilità;
- e. povertà;
- f. disagio adulti;
- g. donne vittime di violenza;
- h. immigrati e nomadi

Ad ogni tipologia di servizio/struttura è assegnato un codice - composto da due sottocodici facenti riferimento alle classificazioni nazionali – e rispetto a ciascuna voce del nomenclatore sono indicati i riferimenti legislativi, con specifico riferimento a quelli rientranti nella disciplina di cui all'art. 22 della l. r. 11/2016.

Finalità dell'utilizzo del nomenclatore è anche quella di fornire alle ASP uno strumento con cui riclassificare la propria spesa secondo la missione 12 "Diritti sociali Politiche sociali e Famiglia" dei bilanci pubblici armonizzati, attraverso l'utilizzo di un linguaggio condiviso ai fini della lettura della spesa sociale.

Come per i singoli Piani Sociali di Zona, il codice del nomenclatore sarà utilizzato per monitorare l'attuazione degli interventi previsti nei singoli documenti programmatici delle ASP, anche con riferimento agli ambiti territoriali di riferimento, nonché ai fini della costituzione di una banca dati degli interventi attuati per ciascuna delle macroaree individuate nel Piano Sociale regionale.

STRUTTURA DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PRIMA PARTE

1. Origini storiche dell'ASP
2. Normativa di riferimento
3. Il Piano Sociale regionale
4. Descrizione sintetica degli obiettivi dell'ASP in coerenza con le relative previsioni statutarie
5. Struttura organizzativa dell'ASP in rapporto alla dotazione organica

SECONDA PARTE

1. Analisi delle azioni in essere.
(L'ASP dovrà descrivere i risultati perseguiti rispetto alle attività già sviluppate e che avranno seguito nel triennio preso in considerazione nel documento di programmazione)
2. Piani e programmi per il triennio 202_-202_ contenti la descrizione estesa dei servizi e le medesime indicazioni da riportare nella scheda sintetica di ciascun intervento.
*(In tale contesto occorre che l'ASP espliciti le azioni programmatiche che intende mettere in campo nel triennio preso in considerazione, in coerenza con la programmazione regionale e limitatamente alle proprie specifiche competenze e ambiti di intervento, senza travalicare negli ambiti di titolarità dei soggetti indicati nel Titolo IV della l. r. 11/2016.
Dovranno essere, specificamente, definite le risorse umane, finanziarie e strumentali da utilizzare per ciascuna progettualità o area di intervento.
Assume carattere essenziale l'indicazione, per ciascun intervento, dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in coerenza con il Piano Sociale regionale, nonché dei parametri utilizzati ai fini di effettuare il monitoraggio dei servizi erogati.
La rilevazione sistematica di informazioni e dati, sia di tipo qualitativo (valutazione) che quantitativo (monitoraggio), è, infatti, propedeutica: alla misurazione dello stato di attuazione dei progetti (valutazione in itinere), ad eventuali modifiche da apportare al progetto originario, alla valutazione dell'efficacia degli interventi al loro termine; ai vantaggi apportati ai diretti beneficiari ed al contesto circostante (valutazione ex post). Attraverso gli strumenti del monitoraggio e della valutazione, l'ASP si assume le proprie responsabilità sui risultati conseguiti.
Atteso che il cittadino, singolo o associato, rappresenta oggi il fulcro a fronte del quale saggiare la legittimità dell'azione delle istituzioni pubbliche, in linea con quanto previsto per i Piani di Zona dovranno essere adottati criteri che determinino anche l'impatto della programmazione sui beneficiari dei servizi e, qualora valutabili, anche sulla collettività.
Al tal fine, onde contribuire alla realizzazione di un "welfare inclusivo" dovranno essere indicate le modalità attraverso le quali l'ASP intende garantire ai cittadini e agli utenti il controllo della qualità dei servizi erogati.)*

TERZA PARTE

Schede sintetiche degli interventi

FORMAT SCHEDE PROGETTUALI

Titolo del servizio/progetto/intervento
Nomenclatore regionale
Descrizione sintetica del servizio/progetto/intervento
Obiettivi generali del servizio/progetto/intervento
Breve descrizione dei risultati attesi (a breve/medio termine)
Stato di avanzamento (nel caso di progettualità/servizio/intervento avviato nelle annualità precedenti)
Target di riferimento (minori, anziani, donne vittime di violenza, disabili, soggetti in situazione di disagio economico sociale)
Altri soggetti istituzionali coinvolti (indicando se sussiste accordo di programma/contratto di servizio/altro)
Fonti di finanziamento (indicare la natura e la ripartizione nel triennio di riferimento al bilancio economico annuale e pluriennale di previsione)
Responsabile del servizio/progetto/intervento
Monitoraggio